

Codice A1814B

D.D. 6 giugno 2023, n. 1557

ATTG 251 - Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente in sponda sinistra del torrente Tiglione nel tratto antistante i mappali identificati al Fig. 1 con n.ri 201-204-205 del Comune di Cortiglione (AT) . Richiedente: GIOVINE Fabrizio in qualità di procuratore della soc. NICROM SNC.



ATTO DD 1557/A1814B/2023

DEL 06/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: ATTG 251 – Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente in sponda sinistra del torrente Tiglione nel tratto antistante i mappali identificati al Fig. 1 con n.ri 201-204-205 del Comune di Cortiglione (AT) . Richiedente: GIOVINE Fabrizio in qualità di procuratore della soc. NICROM SNC.

In data 25.05.2023 con nota acquisita al protocollo regionale n. 22629/A1814B, il Sig. GIOVINE Fabrizio in qualità di procuratore della soc. NICROM SNC, *omissis - omissisomissis* ha presentato nella sua qualità di procuratore della soc. Nicrom snc con sede legale in via Pavione, 1 – 14040, Cortiglione (AT) C.F./P.IVA 00104740055 istanza volta ad ottenere la concessione breve per effettuare il taglio della vegetazione presente nel tratto d'alveo in sponda sinistra del torrente Tiglione nel tratto antistante i mappali identificati al Fig. 1 con n.ri 201-204-205 del Comune di Cortiglione (AT).

All'istanza sono allegati gli stralci planimetrici che identificano l'area oggetto d'intervento.

Con nota prot. n. 23302 del 30.05.2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n° 241/1990 e della L.R. n° 14/2014, con contestuale richiesta di documentazione integrativa.

In data 31.05.2023 con nota registrata al prot. n. 23485 è stata acquisita documentazione integrativa trasmessa dal proponente.

Nel mese di Maggio 2023 è stata effettuata visita in sopralluogo nell'area oggetto d'intervento riscontrando la necessità di un intervento manutentivo con taglio selettivo della vegetazione (piante ed arbusti) presente nell'alveo attivo del torrente Tiglione oltre al taglio dei soggetti secchi, instabili e deperenti posti sul ciglio alto di sponda che, in caso di caduta in alveo, potrebbero costituire ostacolo al libero deflusso delle acque ovvero creare disordini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dall'esame dell'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è

ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Tiglione e riconducibile, nel rispetto delle condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento, alle attività di manutenzione finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica e pertanto inquadrabile nei disposti dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n° 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. e della Circolare del P.G.R. n° 10/UOL/AGR del 17.09.2012 (BUR n° 38 del 20.09.2012) .

Ravvisata quindi la necessità idraulica, ai sensi degli artt. 14 e 26 del vigente Regolamento Regionale n° 10/R del 16.12.2022, il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che viene rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” in quanto il torrente Tiglione è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04.11.1938) al n. 39.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione in questione è avvenuto nei termini di legge ;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- le LL.RR. n° 20/2002 e n°12/2004;
- il Regolamento d'attuazione n° 10/R del 16.12.2022 (in particolare artt. 14 e 26);
- il Regolamento Regionale Forestale n° 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (in particolare art. 37 e 37 bis);
- la Circolare del P.G.R. n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n° 38 del 20.09.2012);
- la D.D. n° 3484 del 24.11.2021 - All. A (tabella canoni) rettificata con D.D. n° 3928 del 28.12.2021;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n° 23/2008;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Sig. GIOVINE Fabrizio in qualità di procuratore della soc. NICROM SNC ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nell'alveo del torrente Tiglione (sponda sx), nel tratto antistante i mappali identificati al Fg. 1 con n.ri 201-204-205 del Comune di Cortiglione (AT) nella posizione indicata sugli stralci planimetrici, depositati agli atti del Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'intervento deve essere eseguito nell'area evidenziata sugli stralci planimetrici allegati all'istanza, nel rispetto della vigente normativa in materia e delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale AL-AT;
- il taglio manutentivo della vegetazione deve essere effettuato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla legge forestale (L.R. n. 4 del 10.02.2009 e s.m.i.) e dal suo regolamento di attuazione (R.R. n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011), unitamente al rispetto della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2012 (BUR n. 38

del 20.09.2012) ed in particolare:

- all'interno dell'alveo attivo ovvero nella porzione occupata dall'acqua in regime ordinario (indicativamente nei 2/3 inferiori della sponda), il taglio della vegetazione deve avvenire mediante ceduzione senza rilascio di matricine (cosiddetto taglio "a raso");
- nella restante porzione di alveo ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio superiore di sponda, il taglio della vegetazione dovrà **essere limitato ai soggetti di effettivo pericolo** (deperenti, instabili, fortemente inclinati) che possono cadere nell'alveo o essere esposti a fluitazione in caso di piena ovvero che possono pregiudicare l'efficienza delle sezioni di deflusso. Nell'area adiacente al corso d'acqua (ovvero nei 10 mt. retrostanti al ciglio di sponda) occorrerà effettuare il taglio selettivo della vegetazione, garantendo il mantenimento dei soggetti più stabili e una copertura residua di almeno il 20% (art. 37 comma 2-lettera b del citato Regolamento forestale). **E' vietata ogni forma di taglio a raso.**
- sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorre provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
- qualora il taglio della vegetazione interferisca con aree di proprietà di soggetti diversi dal soggetto autorizzato, è obbligo di quest'ultimo richiedere il preventivo consenso ai proprietari prima di procedere all'esecuzione dell'intervento;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e il materiale proveniente dal taglio nonché quello derivante dalle lavorazioni (fronde, foglie, tronchi secchi, etc.) dovrà essere immediatamente rimosso dall'alveo e dalle sponde e allontanato dalle aree di possibile esondazione; è vietato l'accatastamento del materiale legnoso nella fascia di rispetto idraulico (art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904) e nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; è altresì vietato l'abbandono in alveo, sulle sponde o in aree raggiungibili dalle piene del corso d'acqua, del materiale legnoso derivante dalla trinciatura;
- è fatto divieto assoluto sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde (art. 96 lettera c del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523), formare accessi definitivi all'alveo, attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- l'autorizzazione ha validità per il taglio e l'allontanamento della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed individuate sullo stralcio planimetrico allegato all'istanza e tutte le operazioni che saranno eseguite non dovranno né causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua né arrecare danno o pregiudizio alle sponde e più in generale danneggiare proprietà pubbliche e private o ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i lavori in argomento, devono essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **anni uno** (1) dalla data della presente autorizzazione, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (**sospensione dal 31 marzo al 15 giugno**) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato deve comunicare a mezzo PEC o similari, al Settore Tecnico Regionale AL-AT, al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Asti, l'inizio dei lavori (con congruo anticipo) e l'ultimazione degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell'autorizzazione deve inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente alle vigenti leggi in materia e alle prescrizioni impartite.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, deve ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia e trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20.09.2011 s.m.i.

La presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico Regionale AL-AT, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Trattandosi di un intervento di manutenzione rivolto al miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, ai sensi dell'art. 26 del R.R. n. 10/R del 16.12.2022 e della lettera n) della tabella "canoni di concessione anno 2022-2023" - Allegato A della D.D. n. 3484 del 24.11.2021 e s.m.i., il valore delle piante oggetto di taglio, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione che costituisce anche autorizzazione all'occupazione dell'area demaniale interessata dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro i termini di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I funzionari estensori
Giuliana CAPITOLO
Matteo GALLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli